

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia Allianz S.p.A.

Prodotto "Allianz CYBER ABSOLUTE PROTECTION"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni derivanti da rischio Cyber che offre le seguenti coperture: Responsabilità Civile, Danni Diretti e Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità Civile: L'assicurazione vale per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, conseguenti esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno: "Violazione della Privacy e della Riservatezza" e "Violazione della Sicurezza della Rete";
- ✓ Danni Diretti: L'assicurazione indennizza l'Assicurato per i danni patrimoniali e/o per le spese e i costi sostenuti, in conseguenza di un Attacco Informatico che si verifica nei Sistemi Informatici che sono sotto il Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato esclusivamente nelle fattispecie qui di seguito previste: "Interruzione Attività", "Costi di Ripristino", "Estorsione Informativa", "Tutela della Reputazione", accertamenti in materia di "PCIDSS", "Costi per assistenza legale, regolatoria e costi relativi all'Autosegnalazione" e "Gestione della Crisi".
- ✓ Tutela Legale: L'assicurazione copre le spese legali in caso di delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi (se c'è assoluzione, derubricazione a colposo, archiviazione), vertenze con fornitori, uso fraudolento di carte di credito, controversie in materia di protezione dei dati personali e azioni di ripristino dell'onorabilità.

Saranno in ogni caso operanti esclusivamente le garanzie esplicitamente scelte e acquistate.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità Civile: Responsabilità per danni consistenti in morte, lesioni personali, danni a cose involontariamente cagionati a terzi; Responsabilità per perdite patrimoniali non conseguenti a "Violazione della Privacy e della Riservatezza" e "Violazione della Sicurezza della Rete";
- ✗ Danni Diretti: danni patrimoniali e/o spese sostenute, non in conseguenza di un Attacco Informatico che si verifica nei Sistemi Informatici che sono sotto il Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?".



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".

**Dove vale la copertura?**

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che avvengono ovunque nel mondo, a meno che l'Impresa e non dimostri che tale copertura non è legalmente consentita.
- ✓ La copertura Tutela Legale vale esclusivamente per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

**Che obblighi ho?**

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno del Dip aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?".

**Quando e come devo pagare?**

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

In caso di pagamento frazionato del premio è prevista l'applicazione di un'addizionale.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Diritto di recesso in caso di sinistro

Il contratto non prevede il diritto di recesso in caso di sinistro.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "ALLIANZ CYBER ABSOLUTE PROTECTION"

02/12/2023 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Società, pari a **1.601** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.164** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.201** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **990** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.629** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.629** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **256%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sezione Responsabilità Civile

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di Danni patrimoniali, involontariamente cagionati a terzi conseguenti **esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno:**

- **Violazione della Privacy e della Riservatezza**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di tutti i Danni e i Costi di Difesa derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dello stesso, o un Fornitore di Servizi Esternalizzati che agisce in qualità di Responsabile

	<p>del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e sue successive modifiche e integrazione, o di un Responsabile, per fatti colposi commessi durante il Periodo di Assicurazione, o il Periodo di Ultrattività se applicabile, in relazione ad una Violazione della Privacy o una Violazione della Riservatezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazione della Sicurezza della Rete L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di tutti i Danni e i Costi di Difesa derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dello stesso o di un Responsabile per fatti colposi commessi durante il Periodo di Assicurazione, o il Periodo di Ultrattività se applicabile, in relazione ad un Atto Illecito in materia di Sicurezza della Rete. • Responsabilità dei Media Base (valida solo se presente nella Scheda di Polizza) L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un Atto Illecito da Comunicazione nello svolgimento dell'attività indicata nella Scheda di Polizza. • Responsabilità dei Media Estesa (valida solo se presente nella Scheda di Polizza) L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un Atto Illecito da Comunicazione nello svolgimento dell'attività indicata nella Scheda di Polizza. La definizione di Atto Illecito relativo ai Media presente nel glossario deve intendersi integrata con: <ul style="list-style-type: none"> • plagio, pirateria o appropriazione illecita di idee; • violazione del copyright; • violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli o slogan; • violazione di marchi commerciali, marchi di servizi, nomi di servizio o denominazioni commerciali; • improprio collegamento ipertestuale o apertura di un frame all'interno di contenuti elettronici. <p>Resta in ogni caso esclusa la violazione, accertata o presunta, di un brevetto o di un segreto commerciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi Regolatori (valida solo se presente nella Scheda di Polizza) L'Impresa si obbliga a pagare a o per conto dell'Assicurato tutti i Costi di Difesa derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata da un'Autorità Garante per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, o il Periodo di Ultrattività se applicabile. • Fondo di Risarcimento Consumatori (valida solo se presente nella Scheda di Polizza) L'impresa si obbliga ad anticipare all'Assicurato tutte le somme - diverse da multe, ammende o sanzioni che l'Assicurato fosse tenuto per legge a depositare in un fondo destinato a soddisfare le richieste di risarcimento avanzate da consumatori, derivanti da una Richiesta di Risarcimento coperta ai sensi dell'art. 4.6 Costi Regolatori, avanzata per la prima volta da un'Autorità Garante contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, o il Periodo di Ultrattività se applicabile. Tale pagamento costituirà un anticipo di fondi e dovrà essere restituito all'Assicuratore nella misura in cui non sia utilizzato per pagare le richieste di risarcimento dei consumatori coperte dalla Assicurazione.
<p>Sezione Danni Diretti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interruzione Attività con indennizzo in forma diaria L'Impresa si obbliga a pagare un importo sotto forma di indennità giornaliera per ogni giorno lavorativo di inattività totale dell'Assicurato. L'Assicurazione è prestata non oltre il periodo massimo di copertura indicata nella scheda di polizza. Per i giorni in cui l'inattività è solo parziale, l'indennità giornaliera si intende ridotta in proporzione delle ore effettivamente lavorate. L'indennità giornaliera è stabilita convenzionalmente ed accettata di comune accordo tra l'Assicurato e l'Impresa. • Interruzione dell'Attività e Aumento dei Costi di Esercizio

	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato della perdita di utile lordo e dall'Aumento dei costi di esercizio effettivamente sostenuti dallo stesso come diretta conseguenza di una Interruzione dell'Attività che sia stata Scoperta per la prima volta durante il Periodo di assicurazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi di Ripristino (valida solo se presente nella Scheda di Polizza) <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei Costi di Ripristino sostenuti come conseguenza diretta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una Violazione della Privacy; • una Violazione della Riservatezza; • un Attacco Informatico; • un evento da cui derivi una Interruzione dell'Attività dichiarata che ecceda il Tempo di Attesa indicato nella Scheda di Polizza,, nel qual caso saranno inclusi nei Costi di Ripristino i costi sostenuti durante tale periodo <ul style="list-style-type: none"> • Estorsione Informatica (valida solo se presente nella Scheda di Polizza) <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato della Perdita da Estorsione Informatica che l'Assicurato ha subito in conseguenza di una Minaccia di Estorsione Informatica che è stata Scoperta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutela della reputazione (valida solo se presente nella Scheda di Polizza) <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i costi, spese e onorari sostenuti dall'Assicurato, con il preventivo consenso per iscritto dell'Assicuratore, per prevenire o ridurre gli effetti della pubblicità negativa che l'Assicurato ritenga ragionevolmente possa derivare da un evento che ha attivato la copertura e sia coperto contrattualmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard di Sicurezze dei Dati del Settore delle Carte di Pagamento (PCIDSS) (valida solo se presente nella Scheda di Polizza) <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme richieste a titolo di penale in applicazione delle condizioni previste da un Contratto di Servizi Commerciali derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da un'Autorità Garante contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, o il Periodo di Ultrattività se applicabile, per la violazione, effettiva o presunta, da parte dell'Assicurato degli Standard di Sicurezza dei Dati del Settore delle Carte di Pagamento (PCIDSS) o di altri standard simili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi per assistenza legale, regolatoria e costi relativi all'Autosegnalazione (valida solo se presente nella Scheda di Polizza) <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i costi, onorari e spese sostenute, con il preventivo consenso dell'Assicuratore, in relazione a qualsiasi effettiva, presunta o sospetta Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza o Atto Illecito in materia di Sicurezza della Rete la cui Scoperta sia avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione della Crisi (valida solo se presente nella Scheda di Polizza) <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi di indagine informatica; • Costi di risposta; • Costi di perizia; • Costi di guida della gestione della crisi.
<p>Estensioni Sempre Operanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Periodo di ultrattività <p>Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato, per motivo diverso dal mancato pagamento del premio, né sostituito da altro contratto simile, l'Assicurato avrà diritto automaticamente, senza necessità di pagamento di alcun premio aggiuntivo, ad una estensione delle coperture per un Periodo di Ultrattività di 60 giorni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi di notifica volontaria <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute dallo stesso per effettuare notifiche volontarie di effettive, presunte o sospette Violazioni della Privacy o Violazioni della Riservatezza, la cui Scoperta è avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Ultrattività se applicabile, a qualsiasi persona interessata, Terzo o Autorità Garante, a condizione che tale notifica volontaria abbia l'effetto di mitigare la Perdita altrimenti coperta dalla presente Polizza.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Interruzione dell'Attività causato da Errore Umano/Operativo o da Guasto Tecnico La definizione di Evento di Interruzione dell'Attività include anche i seguenti eventi che si verifichino nei Sistemi Informatici che siano sotto il Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • Errore Umano/Operativo; • Guasto Tecnico. • Interruzione dell'Attività dovuta a Obblighi Legali o Regolamentari L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le Perdite da Interruzione dell'Attività conseguenti a una indisponibilità causata direttamente dall'Assicurato stesso allo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> • rispettare un ordine giuridicamente vincolante di agire in tal senso emesso da un'Autorità Garante nei confronti dell'Assicurato; • adempiere a un obbligo legale o regolamentare previsto dalle Normative sulla Protezione dei Dati, <p>in risposta a un Attacco Informatico che si verifichi in qualsiasi Sistema Informatico che sia sotto il Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato la cui Scoperta è avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.</p>
<p>Condizioni Aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate in polizza e versato il relativo premio)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento di fondi L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le perdite di Fondi direttamente derivanti da una Frode di Ingegneria Sociale, la cui scoperta è avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Ultrattività, se applicabile, sempreché la Frode Informatica sia avvenuta durante il Periodo di Assicurazione. La presente copertura non opera nel caso in cui la Frode di Ingegneria Sociale sia stata commessa da un Dipendente i cui precedenti penali erano conosciuti dall'Assicurato. • Furto Elettronico L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per la perdita di Fondi trasferiti, pagati o consegnati erroneamente o colposamente dall'Assicurato (comprese le circostanze in cui l'Assicurato trasmette elettronicamente istruzioni per tale trasferimento, pagamento o consegna all'istituto finanziario presso cui la Società ha un conto) esclusivamente come conseguenza diretta di un Attacco Informatico da parte di un Terzo, commesso senza la collaborazione di un Assicurato, la cui Scoperta sia avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; purché l'Assicurato abbia agito in buona fede e nell'ambito della normale operatività, facendo affidamento su qualsiasi Programma Informatico, o qualsiasi dato elettronico in forma prontamente utilizzabile da tale Programma Informatico, che sia stato preparato, creato, immesso, modificato o cancellato, in modo fraudolento, disonesto o doloso, nel corso di tale Attacco Informatico.
	<p>Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo</p>
<p>Sezione Tutela Legale</p>	<p>L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotta l'eventuale franchigia riportati nella scheda di Polizza ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.</p> <p>I rischi assicurati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la difesa nei procedimenti per reati colposi • la difesa nei procedimenti per reati dolosi. • le controversie con i fornitori relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale su portali di e-commerce (commercio elettronico); • le controversie contrattuali relative all'uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito aziendali del Contraente tramite il web; • le controversie in materia di protezione dei dati personal; • le azioni per il ripristino dell'onorabilità del Contraente a seguito di cause pendenti e/o di protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri dei dati personali o finanziari del Contraente, in caso di furto di identità e/o di utilizzo dei dati contrario alla legge da parte di terzi tramite il web.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Validi per tutte le garanzie

La copertura non è operante con riguardo a:

- a) qualsiasi effettiva o presunta lesione fisica, infermità, malattia o morte di qualsiasi persona comunque causata oppure qualsiasi effettiva o presunta lesione mentale, angoscia, tensione mentale, stress o disturbo emotivo o shock nervoso, dolore o sofferenza derivanti da quanto sopra;
- b) danni o distruzione di qualsiasi bene materiale, compresa l'impossibilità di utilizzo dello stesso, salvo che tali danneggiamenti o distruzione, compresa la perdita d'uso, sia direttamente causata da un surriscaldamento o da un guasto dell'hardware. I dati elettronici e i software non sono considerati beni materiali ai fini della presente esclusione.
- c) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- d) atto o omissione criminale, fraudolento, disonesto, doloso o volontario dell'Assicurato;
- e) violazione o inadempimento intenzionale o doloso di qualsiasi dovere, obbligazione, contratto, legge o regolamento da parte dell'Assicurato;
- f) atto intenzionale che causi una perdita da Interruzione dell'Attività posto in essere dall'Assicurato.
- d) conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- e) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
 - (i) Guerra, dichiarata o di fatto;
 - (ii) qualsiasi Operazione Cyber effettuata direttamente o indirettamente in ambito di Guerra;
 - (iii) qualsiasi Operazione Cyber che causi inoperatività o indisponibilità dei Servizi Essenziali di uno Stato.
- f) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- g) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- h) qualsiasi campo, forza o radiazione elettromagnetico;
- i) la perdita, compensazione o restituzione di oneri, commissioni, royalties, bonus o profitti dell'Assicurato (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la parte di qualsiasi transazione o decisione corrispondente a tali oneri, commissioni o altri rimborsi) o i costi per eseguire nuovamente qualsiasi servizio;
- j) i costi o le spese sostenuti per adempiere a qualunque ordine, decisione o accordo per l'esecuzione di misure ingiuntive diverse da quelle di natura economica o altre misure di natura non patrimoniale;
- k) i costi o le spese sostenuti per progettare, aggiornare, mantenere o migliorare un Sistema Informatico o un software, compresa la correzione di carenze o problemi;
- l) tasse, sanzioni o penali contrattuali, o danni determinati con clausole penali, service credit o goodwill coupon;
- m) danni punitivi, esemplari o multipli stabiliti contro un Assicurato (nella misura in cui tali tipologie di danno siano applicabili);
- n) eventuali costi interni sostenuti dall'Assicurato, quali spese generali, stipendi, compensi straordinari o altre Indennità o qualsiasi importo pagato dall'Impresa o da qualsiasi altro assicuratore in virtù di altre coperture diverse dalla presente Polizza, ai sensi della quale vi sia un dovere di difesa;
- o) nell'ambito delle Informazioni Riservate, qualsiasi informazione che sia legittimamente disponibile in pubblico dominio o disponibile al pubblico in generale, salvo quelle informazioni che, essendo state rese pubblicamente disponibili, sono divenute identificabili in modo univoco attraverso la raccolta e/o il trattamento;
- p) qualsiasi responsabilità derivante da contratti, accordi, o garanzie assunte o accettate dall'Assicurato, e diverse dalla responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento colposo del contratto, nonché qualsiasi responsabilità derivante

	<p>da penali contrattuali o da altre forme di predeterminazione dei danni;</p> <p>q) qualsiasi Richiesta di risarcimento ai sensi della presente copertura, qualora sia stata notificata in forza di una precedente Assicurazione con altro assicuratore o di cui un Responsabile era a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere;</p> <p>r) qualsiasi perdita o passività o perdita di opportunità, effettiva o presunta, connessa a qualsiasi tipo di transazione di acquisto o vendita o altra negoziazione di titoli, materie prime, derivati, fondi, valute, cambi e simili o altri titoli azionari o obbligazionari;</p> <p>s) qualsiasi corrispettivo per licenze o pagamento di royalty, effettivo o presunto, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi obbligazione di pagamento di tali corrispettivi o royalty, salvo il pagamento dei Costi di ripristino sostenuti per l'acquisto di una licenza software necessaria per riprodurre dati elettronici o software;</p> <p>t) qualsiasi violazione, effettiva o presunta, di qualsiasi legge, norma o regolamento che disciplinino i titoli, l'acquisto o la vendita o l'offerta o la sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di titoli, l'emissione o qualsiasi registrazione relativa a titoli, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo lo UK Financial Services and Markets Act 2000, lo United States Securities Act del 1933 e lo United States Securities Exchange Act del 1934, lo United States Investment Company Act del 1940, lo United States Investment Advisors Act del 1940, qualsiasi legge Blue Sky degli Stati Uniti o qualsiasi legge, regolamento o normativa simile in materia di titoli;</p> <p>u) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata da un soggetto che riveste la qualifica di Assicurato nei confronti di un altro soggetto che riveste la stessa qualifica.</p>
<p>Rischi esclusi per la garanzia Interruzione di Attività</p>	<p>a) qualsiasi interruzione o sospensione del flusso di elettricità, internet, servizi via cavo, via satellite, telecomunicazioni o altre infrastrutture, compresi la sospensione dei servizi forniti dal provider di servizi di hosting che ospita il sito web dell'Assicurato, i blackout e i cali di tensione;</p> <p>b) qualsiasi interruzione programmata del Sistema Informatico, compresi eventuali tempi di inattività derivanti dalla stessa, che durino più a lungo di quanto inizialmente pianificato o atteso;</p> <p>c) l'incapacità dell'Assicurato di prevedere o fronteggiare una esigenza operativa imprevista del Sistema Informatico, tranne nei casi in cui tale esigenza sia il risultato di un attacco informatico;</p> <p>d) le perdite derivanti dalla decisione dell'Assicurato di sospendere, cancellare e non rinnovare qualsiasi affitto, contratto, licenza o ordine nonché di interrompere, sospendere o rallentare l'Attività dichiarata;</p> <p>e) il pagamento di penali e danni per inadempimento contrattuale o per ritardo o non completamento di ordini; o sanzioni di qualsiasi natura.</p> <p>f) per ripristinare, recuperare, reinstallare o ricostituire dati elettronici o software, o riparare, noleggiare o sostituire un Sistema Informatico, o uno dei suoi componenti;</p> <p>g) per adempiere qualunque ordine, decisione o accordo per l'esecuzione di misure ingiuntive diverse da quelle di natura economica o altre misure di natura non patrimoniale;</p> <p>h) spese legali o costi legali di qualsiasi tipo;</p> <p>i) che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto, quali ad esempio i costi di manutenzione, a prescindere dal verificarsi della Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza, attacco informatico o Interruzione dell'Attività;</p> <p>j) per la correzione in seguito all'errata immissione manuale di dati elettronici;</p> <p>k) per la progettazione, aggiornamento, manutenzione o miglioramento del Sistema Informatico, o del software;</p> <p>l) qualsiasi costo o valore in valuta digitale o cripto valuta;</p> <p>m) spese interne dell'Assicurato, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i costi di manodopera e le spese generali, salvo che l'Impresa dia il proprio consenso scritto per sostenerle.</p>
<p>Rischi esclusi per la garanzia Costi di Ripristino</p>	<p>a) qualsiasi interruzione o sospensione del flusso di elettricità, internet, servizi via cavo, via satellite, telecomunicazioni o altre infrastrutture, compresi la sospensione dei servizi forniti dal provider di servizi di hosting che ospita il sito web dell'Assicurato, blackout e cali di tensione. La presente esclusione si applica soltanto alle interruzioni o</p>

	<p>sospensioni che non siano sotto il Controllo Operativo diretto dell'Assicurato che non comprende il controllo esclusivamente strategico e di supervisione che l'Assicurato eserciti su un Sistem;</p> <p>b) qualsiasi interruzione programmata del Sistema Informatico, compresi eventuali tempi di inattività derivanti dalla stessa, che durino più a lungo di quanto inizialmente pianificato o atteso;</p> <p>c) l'incapacità dell'Assicurato di prevedere o fronteggiare una esigenza operativa imprevista del Sistema Informatico, tranne nei casi in cui tale esigenza sia il risultato di un attacco informatico.</p>
<p>Rischi esclusi per la sezione Tutela Legale</p>	<p>Le garanzie non operano per sinistri relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di famiglia, successioni o donazioni; • materia fiscale o amministrativa, • fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; • danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici; • fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; • diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust; • proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; • fatti dolosi degli Assicurati; • fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; • prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività; • compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; • interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; • fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; • attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti; • attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori; • vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi; <p>contratti di agenzia, rappresentanza o mandato.</p>

 <p>Ci sono limiti di copertura?</p>	
<p>ESCLUSIONI</p>	
<p>Limiti di copertura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ransomware Nel caso in cui la Violazione della Riservatezza, la Violazione della Privacy, l'Evento di Interruzione dell'Attività, l'Attacco Informatico, l'Atto Illecito o la Minaccia di Estorsione Informatica derivi da un Evento Ransomware, qualsiasi Perdita è soggetta al sottolimito per Evento Ransomware riportato nella Scheda di Polizza. Tale sottolimito sarà il massimo importo che l'Impresa pagherà per indennizzare la Perdita anche nel caso in cui più garanzie siano state attivate. Tale importo è parte e non in aggiunta al Limite di Indennizzo. In caso di Evento Ransomware, la Perdita è soggetta alla franchigia/scoperto indicati in Scheda di Polizza. • Limite di Indennizzo L'obbligo di indennizzo dell'Impresa, per ciascuna Perdita e per tutte le Perdite in aggregato, non potrà in alcun caso superare il Limite di Indennizzo. Qualsiasi somma pagata dall'Assicuratore ai sensi della presente assicurazione in relazione ad una

	<p>Perdita eroderà il Limite d'Indennizzo. Ogni sottolimito di indennizzo specificato nella Scheda di Polizza o altrove nella presente assicurazione costituisce il massimo importo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare per la copertura a cui lo stesso si applica e costituisce parte del Limite di Indennizzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Franchigia o Scoperto L'Impresa sarà obbligata solo per l'importo di una Perdita che ecceda la Franchigia o lo Scoperto applicabili. Se vari Eventi Correlati sono soggetti a Franchigie o Scoperti diversi, si applicherà solo la più alta tra tali diverse Franchigie o Scoperti applicabili. • Perdita attribuibile ad un Evento Correlato Tutti gli Eventi Correlati costituiscono un singolo evento che attiva la specifica copertura e saranno considerati scoperti quando il primo di tali eventi che attiva la specifica copertura ha avuto luogo per la prima volta (vale a dire che la Richiesta di Risarcimento è stata fatta per la prima volta o che l'altro evento coperto è stato Scoperto per la prima volta).
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Si rimanda alla polizza / scheda di polizza per la quantificazione delle voci sotto indicate.	
	Franchigia
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
<p>Franchigia 300 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro • Limite di indennizzo = 900 euro • Importo indennizzato = 1000-300= 700 euro 	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e comunque non oltre 30 giorni dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. In particolare devono essere indicati: il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'articolo 1915 codice civile.</p> <p>Lo stesso termine e la stessa decorrenza valgono anche in relazione alla denuncia di sinistro riguardante procedimenti penali per reati dolosi, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall'esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela).</p> <p>Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso.</p> <p>L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.</p> <p>Relativamente alla Sezione Tutela Legale</p> <p>A) Tentativo di componimento amichevole L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa. In caso di inadempimento di questi oneri l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.</p> <p>B) Scelta del legale o del perito Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'Impresa e l'assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della</p>

	<p>corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo all'Impresa; in questo caso, l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.</p> <p>L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere all'Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.</p> <p>La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.</p> <p>C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.</p> <p>Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.</p> <p>In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempreché la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.</p> <p>D) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.</p> <p>L'Impresa, alla definizione di ciascun grado di giudizio, rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese siano dovute e non siano recuperabili dalla controparte.</p> <p>Per le garanzie non subordinate, per la rimborsabilità delle spese, all'esito del giudizio, viene riconosciuto il rimborso anche di eventuali anticipazioni di spese legali e/o peritali (sempre nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti). Fermo l'obbligo di restituzione all'Impresa degli importi dalla stessa anticipati, qualora le spese legali siano poste a carico della Controparte in sede transattiva o al termine del giudizio.</p> <p>E) Disaccordo fra Assicurato e Impresa In caso di disaccordo fra l'assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per l'Impresa, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti; • in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dall'Impresa.
	<p>Assistenza diretta / in convenzione Non prevista.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese Non prevista.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa ai precedenti sinistri) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio: la modifica dell'attività assicurata) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto Allianz Cyber Absolute Protection è dedicato a tutte le imprese con un fatturato annuo alla sottoscrizione compreso tra 4 milioni di Euro e 250 milioni di Euro la cui attività è compresa all'interno del catalogo delle tipologie di rischio accettabili.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 15%.</p>	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del</p>

	<p>relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Arbitrato</p> <p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare e del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Allianz Cyber Absolute Protection

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 331 - 02/12/2023

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente Set Informativo, il glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel glossario sono riconoscibili nelle condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Assicurato: il soggetto identificato nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa. Per Assicurato si intendono:

- il Contraente e Società Controllate (risultanti tali all'atto della stipula della polizza di assicurazione);
- amministratore, presidente, direttore generale, membro del collegio sindacale, dirigente - nonché ogni altra carica equivalente in altre giurisdizioni - nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- il coniuge, il partner civile, il legale rappresentante di qualsiasi persona fisica elencata alla lett. a) di cui sopra, esclusivamente per la Perdita derivante da una Richiesta di Risarcimento indennizzabile a termini contrattuali per un Atto Illecito o Violazione della Privacy o Violazione della Riservatezza di tale persona fisica elencata alla lett. (A) di cui sopra;
- l'amministratore, gli eredi, i legali rappresentanti o esecutori di qualsiasi persona fisica elencata alla lett. a) di cui sopra, che sia deceduta, insolvente o fallita, esclusivamente per le Perdite derivanti da una Richiesta di Risarcimento coperta per un Atto Illecito o Violazione della Privacy o Violazione della Riservatezza di tale persona fisica elencata alla lett. a) di cui sopra.

Attacco Informatico: un'intrusione, un accesso o uso non autorizzato del Sistema Informatico della Società oppure una modifica, distruzione, cancellazione, distribuzione o trasmissione o copia non autorizzata, oppure il rendere inaccessibili dati elettronici o software oppure il consumo in qualsiasi modo delle risorse informatiche del Sistema Informatico della Società, compresi gli attacchi di negazione del servizio (c.d. denial of service DoS). Attacco Informatico include anche la distribuzione o trasmissione non autorizzata di codici dannosi o di virus dal Sistema Informatico della Società al Sistema Informatico di un Terzo.

Atto Illecito: qualsiasi Atto Illecito in materia di Sicurezza della Rete, Atto Illecito da Comunicazione o la violazione effettiva o presunta da parte di un Assicurato degli Standard di Sicurezza dei Dati del Settore delle Carte di Pagamento o di standard simili.

Atto Illecito da Comunicazione: qualsiasi effettiva o presunta, colposa o negligente:

- diffamazione involontaria e danno alla reputazione, violazione di qualsiasi proprietà intellettuale, appropriazione di idee o informazioni;
- invasione involontaria, violazione o interferenza con il diritto alla privacy o all'immagine di un individuo, divulgazione di fatti privati e appropriazione commerciale del nome, dell'immagine pubblica o dell'aspetto;
- concorrenza sleale, ma solo se contestata contestualmente con uno degli atti elencati alle lett. a) o b) sopra e causata da un'azione o omissione colposa dell'Assicurato;

in relazione ad un Contenuto dei Media Digitali.

Atto Illecito in materia di Sicurezza della Rete: qualsiasi effettivo o presunto atto, negligenza, violazione di doveri, errore o omissione di un Assicurato, un appaltatore indipendente dello stesso che agisca in tale qualità, o un Fornitore di Servizi Esternalizzati che agisca in qualità di Responsabile del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e sue successive modifiche o integrazioni, che è stato determinato da un'azione o omissione colposa dell'Assicurato e che dia origine ad un Attacco Informatico.

Autorità Garante: qualsiasi autorità pubblica, ufficiale o competente, che agisca in tale qualità per far rispettare la Normativa sulla Protezione dei Dati, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Autosegnalazione: la segnalazione a qualsiasi Autorità Garante da parte di un Assicurato in adempimento all'obbligo di informare l'Autorità Garante di circostanze che possano dare origine ad effettivi o potenziali questioni di rilevanza regolamentare. Questo include le circostanze in cui la mancata Autosegnalazione o il ritardo nell'Autosegnalazione possono dar luogo a conseguenze legali.

Cauzione: il Premio (ma non il deposito o altro collaterale a garanzia) per ottenere una cauzione o qualsiasi altro strumento finanziario richiesto in relazione a una Richiesta di Risarcimento.

Cliente: qualsiasi soggetto cui l'Assicurato fornisce servizi e/o beni.

Contenuto dei Media Digitali: la pubblicazione digitale o la trasmissione digitale su social media, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi materiale creato per la promozione di beni, prodotti e/o servizi dell'Assicurato stesso.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Contratto di Servizi Commerciali: la parte di qualsiasi accordo scritto che stabilisce i termini e le condizioni relative all'accettazione da parte dell'Assicurato di pagamenti o donazioni tramite carta di pagamento tra lo stesso e un istituto finanziario, una società di carte di credito/debito, un intermediario di carte di credito/debito o un operatore di servizi indipendente.

Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato: il controllo dell'Assicurato a livello operativo sulle normali attività, ad esclusione del controllo per il tramite o da parte di un fornitore o appaltatore (compreso il Fornitore di Servizi Esternalizzati). Il Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato non comprende il controllo esclusivamente strategico e di supervisione che l'Assicurato eserciti su un Sistema Informatico.

Costi di Difesa: gli onorari, i costi e le spese legali (comprese le Cauzioni) sostenute da o per conto dell'Assicurato.

Glossario

Costi di Rettifica: i costi sostenuti dall'Assicurato con il preventivo consenso scritto per:

- un Esperto che, in caso di Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza o Attacco Informatico che potrebbe comportare un'Interruzione dell'Attività, sia incaricato di consigliare qualsiasi misura necessaria; e
- correggere la causa alla base della Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza o Attacco Informatico che ha causato un'Interruzione dell'Attività, nella misura in cui tale correzione sia necessaria.

al fine per prevenire il verificarsi di un tipo simile di Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza o Attacco Informatico che potrebbe causare un'Interruzione dell'Attività in futuro.

Costi di Ripristino: i costi per i servizi di un Esperto sostenuti dall'Assicurato come diretta conseguenza di una Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza, Attacco Informatico o Evento di Interruzione dell'Attività per:

- ripristinare il Sistema Informatico della Società allo stesso livello di funzionalità che esisteva immediatamente prima di tale Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza, Attacco Informatico o Evento di Interruzione dell'Attività; e/o
- ripristinare tecnicamente, recuperare o reinstallare dati elettronici o software, compreso il costo per l'acquisto di una licenza software necessaria per riprodurre tali dati elettronici o software.

Cyberterrorismo: qualsiasi atto intenzionale, effettivo o presunto, diretto al il Sistema Informatico dell'Assicurato, o che si verifica all'interno o ancora utilizza il Sistema Informatico dell'Assicurato, e che sia commesso o minacciato per scopi politici, religiosi, ideologici o simili con l'intenzione di influenzare, danneggiare o instillare paura in qualsiasi persona fisica o giuridica.

Danni: i seguenti danni sostenuti quale conseguenza di una Richiesta di Risarcimento:

- importi che l'Assicurato sia giuridicamente tenuto a pagare ad un Terzo in forza di sentenze o lodi arbitrali emessi contro l'Assicurato;
- importi risarcibili dall'Assicurato a un Terzo in forza di un accordo transattivo negoziato dalla Società con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

Dati Personali: qualsiasi informazione controllata o trattata dall'Assicurato riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a n identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Dipendente: la persona fisica che svolge l'attività dichiarata per l'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi i volontari e gli stagisti non retribuiti.

Errore Umano/Operativo: un atto, errore o omissione accidentale, involontario o colposo nell'uso o nella manutenzione del Sistema Informatico della Società che causa l'indisponibilità totale o parziale del Sistema Informatico della Società.

Eventi Correlati: l'insieme di tutti gli eventi attribuibili a o connessi in qualsiasi modo alla stessa causa o fonte dell'oggetto della copertura assicurativa.

Evento di Interruzione dell'Attività: un Attacco Informatico che si verifica nei Sistemi Informatici che sono sotto il Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato.

Evento Ransomware: l'uso di codice software dannoso che provoca la crittografia dei dati dell'Assicurato o l'interruzione delle operazioni del Sistema Informatico dello stesso e dove all'Assicurato viene chiesto, o ragionevolmente ci si aspetta che venga richiesta una somma di denaro per sbloccare i dati o riprendere l'operatività del Sistema Informatico dell'Assicurato.

Fatturato: quanto pagato o pagabile dall'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotto venduti e/o servizi prestati a seguito dell'attività dichiarata in Scheda di Polizza e registrati ai fini IVA, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite e IVA.

Franchigia: la parte di danno espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Fusione o Acquisizione:

- la fusione, anche per incorporazione, del Contraente con un altro ente;
- la cessione di tutti o della maggior parte dei beni del Contraente ad un'altra persona fisica o giuridica che agisce da sola o in concerto; o
- l'acquisizione da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica - che agisce da sola o in concerto - della proprietà, del controllo o del controllo in forza di accordo scritto con gli altri azionisti o detentori di una partecipazione di oltre il 50% che consenta la nomina dell'organo di gestione del Contraente o l'acquisizione del diritto di nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) del Contraente.

Fornitore di Servizi Esternalizzati: soggetto che, in forza di un rapporto contrattuale con l'Assicurato, detenga, conservi o processi Dati Personali o Informazioni Riservate e che agisce in qualità di Responsabile del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e sue successive modifiche e integrazioni.

Guasto Tecnico: un guasto tecnico imprevisto del Sistema Informatico della Società, diverso da un guasto che:

- costituisca un Errore Umano/Operativo o un Attacco Informatico; o
- derivi o sia attribuibile alla normale usura, al graduale deterioramento o all'obsolescenza del Sistema Informatico.

La definizione Guasto Tecnico comprende a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Glossario

- guasti nell'alimentazione elettrica;
- sovra e sottotensione;
- accumulo elettrostatico e elettricità statica;
- surriscaldamento;
- aggiornamento fallito del sistema;
- errore di software;
- errore di rete interno; o
- guasto dell'hardware.

Tuttavia, i guasti nell'alimentazione elettrica, o la sovra e sottotensione costituiscono Guasti Tecnici solo se l'alimentazione elettrica, o la sovra e sottotensione sono sotto il Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato.

Guerra :

- (i) l'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione;
- (ii) l'uso del potere militare o usurpato di uno Stato;
- (iii) qualsiasi azione di ritorsione da parte di uno Stato, o sotto il controllo o la direzione di uno Stato, intrapresa per ostacolare o difendersi dalle azioni elencate nelle clausole 5 (i) - (iii) di cui sopra sia che la guerra sia dichiarata o meno.

Impresa: Allianz S.p.a.

Informazioni Riservate: qualsiasi informazione detenuta, custodita, curata o controllata dall'Assicurato soggetta a qualsiasi forma di accordo di riservatezza o clausola di riservatezza inserita in un contratto o in un accordo tra l'Assicurato e il cliente. Sono comprese le informazioni che l'Assicurato per legge è tenuto a mantenere riservate.

Interruzione dell'Attività: l'interruzione, completa o parziale, o il necessario rallentamento delle operazioni dell'Assicurato.

Limite di Indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro il Massimale o la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa, nei casi espressamente previsti nella Scheda di Polizza.

Minaccia di Estorsione Informatica: minaccia credibile o una serie di minacce collegate, proveniente da un soggetto terzo, di compiere una delle seguenti azioni:

- eseguire, continuare o mantenere un Attacco Informatico; o
- diffondere, divulgare o utilizzare impropriamente qualsiasi informazione privata, Dato Personale o Informazione Riservata archiviata nel Sistema Informatico dell'Assicurato; o
- mantenere l'indisponibilità del Sistema Informatico dell'Assicurato causata da un Attacco Informatico che si verifica nei Sistemi Informatici che sono sotto il Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato.

Normativa sulla Protezione dei Dati: qualsiasi legge o regolamento che disciplina il controllo o il trattamento di dati o informazioni personali, compreso il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR) e le eventuali disposizioni emanate in aggiornamento o attuazione di tale regolamento, il Decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018, o qualsiasi altra analoga legge o regolamento applicabile.

Operazione Cyber: l'accesso, l'utilizzo, la modifica, la trasmissione, la cancellazione non autorizzati di dati elettronici o software di un Sistema Informatico ad opera di uno Stato di organizzazioni o di organismi sotto il controllo di uno Stato.

L'attribuzione dell'Operazione Cyber al controllo diretto o indiretto di uno Stato è stabilita mediante:

- (i) dichiarazione formale e ufficiale di uno Stato e/o di un organismo che agisce per conto di uno Stato e/o;
- (ii) dichiarazione formale e ufficiale di G7, NATO, Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dell'Interpol.

Perdita: qualsiasi importo che l'Impresa è tenuta a pagare ai sensi delle coperture prestate.

Perdita da Estorsione Informatica: qualsiasi spesa, commissione e costo sostenuto dall'Assicurato, con il preventivo consenso scritto dell'Impresa direttamente derivanti da una Minaccia di Estorsione Informatica e sostenuti ai fini della valutazione e della risposta alla stessa.

Perdita da Interruzione dell'Attività: l'importo della Perdita di Utile Lordo effettivamente sostenuta dalla Società e l'Aumento dei Costi di Lavoro in applicazione dei termini e delle condizioni indicate qui di seguito.

Periodo di Assicurazione: il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura e la scadenza contrattuale.

Periodo di Indennizzo: il periodo immediatamente successivo al momento in cui l'Interruzione dell'Attività si è verificata per la prima volta.

Periodo di Ultrattività: periodo di tempo che inizia immediatamente dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza, nel corso del quale all'Assicuratore può essere comunicata per iscritto una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo o durante il Periodo di Assicurazione e derivante da un Atto Illecito, Violazione della Riservatezza o Violazione della Privacy che si sia verificato prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione e solo nella misura in cui la Perdita derivante da tale Richiesta di Risarcimento non sia parzialmente o integralmente assicurata da altra Polizza assicurativa efficace dopo la data di scadenza dell'Assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Responsabile: l'Amministratore Delegato (CEO), il Direttore Finanziario (CFO), il Responsabile della Gestione dei Rischi (Chief Risk Officer), il Responsabile Legale, il Responsabile delle Risorse Umane, il Responsabile dell'informazione, il Responsabile della Tecnologia, il Responsabile della Sicurezza, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), il Responsabile della Compliance dell'Assicurato, o i loro equivalenti funzionali.

Glossario

Richiesta di risarcimento: qualsiasi richiesta scritta, azione legale o procedimento da parte di un Terzo. Non comprende le questioni sollevate o avviate da un'Autorità Garante o qualsiasi altra indagine regolamentare o amministrativa, richieste scritte, ispezioni o procedimenti, indagini o procedimenti penali. Una Richiesta di Risarcimento si considera avanzata o avviata per la prima volta contro la Società nel momento in cui un Responsabile ne viene a conoscenza per la prima volta.

Richiesta di risarcimento solo ai fini della dell'articolo Copertura dei Costi Regolatori: un (i) procedimento civile, amministrativo o regolatorio avviato o condotto da un'Autorità Garante contro un Assicurato in cui viene contestata una Violazione della Privacy iniziata con la notifica di una denuncia o di un atto simile; o (ii) un'indagine o un procedimento penale in cui viene contestata una Violazione della Privacy iniziati con la ricezione di un'informazione di garanzia, un avviso di conclusione delle indagini, un decreto di rinvio a giudizio, o altri atti simili; o (iii) qualsiasi appello derivante da tali procedimenti; una richiesta di indagine civile, o un'indagine o un'ispezione o una richiesta di informazioni o una domanda nei confronti dell'Assicurato presentata o condotta da un'Autorità Garante in cui viene contestata una Violazione della Privacy.

Richiesta di risarcimento solo ai fini della dell'articolo Copertura Standard di Sicurezza dei Dati del Settore delle Carte di Pagamento (PCIDSS): qualsiasi richiesta scritta, azione legale o procedimento intentato contro l'Assicurato ai sensi di un Contratto di Servizi Commerciali.

Scoperta: il momento in cui un Responsabile diviene per la prima volta consapevole di un evento che attiva le specifiche coperture contrattualmente previste e che indurrebbe tale persona a ritenere che una Perdita coperta dalla presente Polizza sia stata o possa probabilmente essere sostenuta, anche se l'importo esatto o i dettagli della Perdita possano non essere noti in quel momento.

Scoperto: la parte del danno risarcibile, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Servizi Essenziali: le funzioni primarie e necessarie di uno Stato, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- istituzioni finanziarie e infrastrutture del mercato finanziario associate;
- servizi sanitari;
- servizi di pubblica utilità;
- servizi di difesa;
- infrastrutture critiche così classificate dallo Stato o da un organismo che agisce per conto dello Stato.

Sistema Informatico: qualsiasi hardware e software e firmware, fisico o virtuale, presente nei locali ove si svolge l'attività assicurata o altrove:

- utilizzato per creare, gestire, automatizzare, integrare, interpretare, controllare, elaborare, eliminare, modificare, memorizzare, recuperare, mettere in sicurezza o scambiare informazioni (information technology);
- utilizzato per creare, gestire, guidare, modificare, memorizzare, recuperare, mettere in sicurezza, analizzare, controllare o monitorare le operazioni industriali (operational technology), inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i sistemi di controllo industriale e i sistemi di sicurezza, il software di automazione, il controllo di supervisione e l'acquisizione dei dati, i controllori logici programmabili, la robotica e i dispositivi di Internet of Things;
- noleggiato, posseduto, gestito, reso disponibile o accessibile ai fini dell'archiviazione ed elaborazione di dati elettronici e software dell'Assicurato.

Società Controllata: qualsiasi ente di cui, dopo la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza emessa e rinnovata dall'Assicuratore senza soluzione di continuità o interruzioni, e comunque prima della data di scadenza o della cancellazione del contratto, il Contraente, direttamente o indirettamente controlla la composizione del consiglio di amministrazione; detenga più del 50% dei diritti di voto; o detenga più del 50% del capitale sociale.

La copertura contrattuale per le Società Controllate e le relative Persone Assicurate si applica alle Violazioni della Riservatezza, Violazioni della Privacy, Atti Illeciti, Attacchi Informatici, Minacce di Estorsione Informatica o Eventi di Interruzione dell'Attività che abbiano avuto luogo, e vengano Scoperti, mentre tale ente è una Società Controllata.

Somma Assicurata/Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione alle garanzie prestate.

Stato: qualsiasi paese sovrano.

Standard di Sicurezza dei Dati del Settore delle Carte di Pagamento (PCIDSS): gli standard di sicurezza dei dati stabiliti dal PCI Security Standards Council, e successive modifiche e integrazioni.

Tempo di Attesa: il periodo di tempo che inizia dopo l'interruzione effettiva delle attività commerciali e termina una volta trascorse le ore o i giorni indicati nella Scheda di Polizza come Tempo di Attesa.

Terzo: qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) diversa dall'Assicurato.

Violazione della Privacy: qualsiasi effettiva, presunta o sospetta:

- smarrimento, furto acquisizione colposa o non autorizzata, divulgazione, diffusione, eliminazione o perdita di controllo operativo di Dati Personali da parte dell'Assicurato o di un Fornitore di Servizi Esternalizzati che agisce in qualità di Responsabile del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e sue successive modifiche e integrazioni;

Glossario

- qualsiasi accesso o uso non autorizzato di Dati Personali nel Sistema Informatico in conseguenza di un'azione o omissione colposa di un Assicurato.

Violazione della Riservatezza: qualsiasi effettivo, presunto o sospetto smarrimento, furto o divulgazione accidentale o colposa, nonché accesso o uso non autorizzato di Informazioni Riservate, memorizzate nel Sistema Informatico, in conseguenza di un'azione o omissione colposa dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale

INDICE

1. CHE COSA È ASSICURATO	7
■ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	7
■ SEZIONE DANNI DIRETTI	8
■ ESTENSIONI	10
■ CONDIZIONI AGGIUNTIVE	10
2. CHE COSA NON È ASSICURATO	11
■ LIMITI DI COPERTURA	11
■ ESCLUSIONI	11
3. VALIDITÀ TERRITORIALE	14
4. OBBLIGI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	14
5. TUTELA LEGALE	15
■ COSA È ASSICURATO	15
■ COSA NON È ASSICURATO	17
■ NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI	17
6. PREMIO	18
7. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	19
8. ULTERIORI DISPOSIZIONI	19

Condizioni di assicurazione

1. CHE COSA È ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.**

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed **opera entro i Massimali o le Somme Assicurate indicati nella Scheda di Polizza, con l'applicazione delle Franchigie, degli Scoperti e dei Limiti di Indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1.1 - Violazione della Privacy e della Riservatezza

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di tutti i Danni e i Costi di Difesa derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dello stesso, o un Fornitore di Servizi Esternalizzati che agisce in qualità di Responsabile del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e sue successive modifiche e integrazione, o di un Responsabile, per fatti colposi commessi durante il Periodo di Assicurazione, o il Periodo di Ultrattività se applicabile, in relazione ad una Violazione della Privacy o una Violazione della Riservatezza.

Art. 1.2 - Violazione della Sicurezza della Rete

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di tutti i Danni e i Costi di Difesa derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dello stesso o di un Responsabile per fatti colposi commessi durante il Periodo di Assicurazione, o il Periodo di Ultrattività se applicabile, in relazione ad un Atto Illecito in materia di Sicurezza della Rete.

(opera solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Art. 1.3 - Responsabilità dei Media Base

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un Atto Illecito da Comunicazione nello svolgimento dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

(opera solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Art. 1.4 - Responsabilità dei Media Estesa

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un Atto Illecito da Comunicazione nello svolgimento dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

La definizione di Atto Illecito relativo ai Media presente nel glossario deve intendersi integrata con:

- plagio, pirateria o appropriazione illecita di idee;
- violazione del copyright;
- violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli o slogan;
- violazione di marchi commerciali, marchi di servizi, nomi di servizio o denominazioni commerciali;
- improprio collegamento ipertestuale o apertura di un frame all'interno di contenuti elettronici.

Resta in ogni caso esclusa la violazione, accertata o presunta, di un brevetto o di un segreto commerciale.

Art. 1.5 - Costi Regulatori

L'Impresa si obbliga a pagare a o per conto dell'Assicurato tutti i Costi di Difesa derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata da un'Autorità Garante per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, o il Periodo di Ultrattività se applicabile.

Art. 1.6 - Fondo di Risarcimento Consumatori

L'impresa si obbliga ad anticipare all'Assicurato tutte le somme - diverse da multe, ammende o sanzioni che l'Assicurato fosse tenuto per legge a depositare in un fondo destinato a soddisfare le richieste di risarcimento avanzate da consumatori, derivanti da una Richiesta di Risarcimento coperta ai sensi dell'articolo 4.6 Costi Regulatori, avanzata per la prima volta da un'Autorità Garante contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, o il Periodo di Ultrattività se applicabile.

Tale pagamento costituirà un anticipo di fondi e dovrà essere restituito all'Assicuratore nella misura in cui non sia utilizzato per pagare le richieste di risarcimento dei consumatori coperte dall'Assicurazione.

Condizioni di assicurazione

SEZIONE DANNI DIRETTI

(opera solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e alternativa al successivo articolo 1.8 Interruzione Attività e Aumento Costi di Esercizio)

Art. 1.7 - Interruzione dell'Attività con indennizzo in forma diaria

L'Impresa si obbliga a pagare un importo sotto forma di indennità giornaliera per ogni giorno lavorativo di inattività totale dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata non oltre il periodo massimo di copertura indicata nella Scheda di Polizza.

Per i giorni in cui l'inattività è solo parziale, l'indennità giornaliera si intende ridotta in proporzione delle ore effettivamente lavorate.

L'indennità giornaliera è stabilita convenzionalmente ed accettata di comune accordo tra l'Assicurato e l'Impresa.

(opera solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e alternativa al precedente articolo 1.7 Interruzione Attività con indennizzo in forma diaria)

Art. 1.8 - Interruzione dell'Attività e Aumento dei Costi di Esercizio

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato della perdita di utile lordo e dall'Aumento dei costi di esercizio effettivamente sostenuti dallo stesso come diretta conseguenza di una Interruzione dell'Attività che sia stata Scoperta per la prima volta durante il Periodo di assicurazione.

Per perdita di utile lordo si intende:

- la riduzione dell'effettivo Fatturato dell'Assicurato, esclusi gli effettivi Oneri e Spese Variabili e gli utili da capitale e i profitti da investimento, che siano diretta conseguenza dell'interruzione di attività durante il Periodo di Indennizzo rispetto alla proiezione per tale periodo, che sia conseguenza diretta dell'Interruzione dell'attività. Le perdite calcolate dovranno essere ridotte per effetto di qualsiasi beneficio ricevuto dall'Assicurato durante il Periodo di Indennizzo che sia sorto come conseguenza diretta dell'Interruzione dell'Attività, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. eventuali metodi alternativi utilizzati dalla Società per mantenere il proprio flusso di ricavi;
 - b. eventuali profitti aggiuntivi realizzati dalla Società.

Ai fini della proiezione del Fatturato dell'Assicurato e degli Oneri e Spese Variabili durante il Periodo di Indennizzo che avrebbero avuto luogo se l'Interruzione dell'Attività non si fosse verificata, sarà preso in considerazione il Fatturato dell'Assicurato nei 24 mesi precedenti la Scoperta della Interruzione dell'Attività nonché tutte le tendenze e gli sviluppi rilevanti che avrebbero influenzato il Fatturato dell'Assicurato senza l'Interruzione dell'Attività.

La riduzione del Fatturato dell'Assicurato dovuta allo scioglimento, alla sospensione o alla cessazione di contratti da parte o per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica (diversa dell'Assicurato) che sia causata dall'Evento di Interruzione dell'Attività sarà inclusa nella perdita di utile lordo, ma solo limitatamente a quelle perdite derivanti da tali contratti sostenute durante il Periodo di Indennizzo.

La perdita di utile lordo è oggetto di indennizzo solo se la durata della Interruzione dell'Attività eccede il Periodo di Attesa indicato nella Scheda di Polizza, nel quale caso la perdita di utile lordo includerà anche gli importi sostenuti nel Periodo di Attesa.

La garanzia opera anche nell'ipotesi in cui l'Assicurato subisca un aumento dei costi di esercizio, concordati con l'Impresa, necessari ad evitare o diminuire la perdita di utile lordo che, senza tale aumento si sarebbe verificata durante il Periodo di Indennizzo. Tali costi di lavoro consistono nelle commissioni, costi, spese o esborsi, diversi dagli Oneri Fissi e Altre Spese Fisse di Gestione, e non devono superare l'importo pari alla riduzione della perdita di utile lordo che si sarebbe verificata in assenza dell'aumento dei suddetti costi.

Art. 1.9 - Costi di Ripristino

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei Costi di Ripristino sostenuti come conseguenza diretta di:

- una Violazione della Privacy;
- una Violazione della Riservatezza;
- un Attacco Informatico;
- un evento da cui derivi una Interruzione dell'Attività dichiarata che ecceda il Tempo di Attesa indicato nella Scheda di Polizza, nel qual caso saranno inclusi nei Costi di Ripristino i costi sostenuti durante tale periodo.

(opera solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Art. 1.10 - Estorsione Informatica

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato della Perdita da Estorsione Informatica che l'Assicurato ha subito in conseguenza di una Minaccia di Estorsione Informatica che è stata Scoperta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.

L'Assicurato si impegna:

- mantenere confidenziali i termini e le condizioni della presente Copertura per Estorsione Informatica, a meno che la divulgazione non sia richiesta dalle autorità di polizia;
- adottare tutte le ragionevoli misure per ridurre la Perdita da Estorsione Informatica;
- assumere un consulente per la sicurezza con il previo consenso scritto dell'Assicuratore;

Condizioni di assicurazione

- adottare tutte le ragionevoli misure per comunicare e collaborare con le autorità.

La presente copertura opera nel Limite di Indennizzo e previa applicazione della Franchigia/Scoperto riportati in Scheda di Polizza.

(opera solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Art. 1.11 - Tutela della reputazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i costi, spese e onorari sostenuti dall'Assicurato, con il preventivo consenso per iscritto dell'Assicuratore, per prevenire o ridurre gli effetti della pubblicità negativa che l'Assicurato ritenga ragionevolmente possa derivare da un evento che ha attivato la copertura e sia coperto contrattualmente. La presente estensione opera con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia o dello scoperto indicati in Scheda di Polizza.

(opera solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Art. 1.12 - Standard di Sicurezze dei Dati del Settore delle Carte di Pagamento (PCIDSS)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme richieste a titolo di penale in applicazione delle condizioni previste da un contratto di Servizi Commerciali derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da un'Autorità Garante contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, o il Periodo di Ultrattività se applicabile, per la violazione, effettiva o presunta, da parte dell'Assicurato degli Standard di Sicurezza dei Dati del Settore delle Carte di Pagamento (PCIDSS) o di altri standard simili.

Questa estensione opera con il Limite di Indennizzo e previa applicazione della Franchigia o dello Scoperto indicati in Scheda di Polizza.

Sono altresì compresi i Costi di Difesa sostenuti in relazione alla richieste di risarcimento inerenti a penali di cui alla presente copertura.

(opera solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Art. 1.13 - Costi per assistenza legale, regolatoria e costi relativi all'Autosegnalazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i costi, onorari e spese sostenute, con il preventivo consenso dell'Assicuratore, in relazione a qualsiasi effettiva, presunta o sospetta Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza o Atto Illecito in materia di Sicurezza della Rete la cui Scoperta sia avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione. Tali costi, onorari e spese devono essere sostenute per:

- fornire all'Assicurato una consulenza legale o servizi legali in fase pre-contenziosa o di pre-indagine (compresa la consulenza sugli obblighi di legge e regolamentari in capo all'Assicurato);
- per accertare se un'Autosegnalazione sia richiesta o consigliata o in preparazione di un'Autosegnalazione.

La presente estensione opera con il Limite di Indennizzo e previa applicazione della Franchigia o dello Scoperto indicati in Scheda di Polizza.

(opera solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Art. 1.14 - Gestione della Crisi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per:

- Costi di indagine informatica: costi, spese ed onorari per i servizi direttamente derivanti da qualsiasi reale, presunta o sospetta Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza o Attacco Informatico la cui Scoperta è avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, e volti ad analizzare il Sistema Informatico della Società per accertare: se sia verificata una Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza o Attacco Informatico; la causa e la portata di tale Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza o Attacco Informatico; la procedura e gli strumenti per mitigare le conseguenze di tale Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza o Attacco Informatico.
- Costi di risposta: costi, spese ed onorari per i servizi direttamente derivanti da qualsiasi reale, presunta o sospetta Violazione della Privacy o Violazione della Riservatezza la cui Scoperta è avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e sostenuti:
 - a. per identificare e conservare i dati elettronici rilevanti nel Sistema Informatico della Società;
 - b. per notificare tale Violazione della Privacy o Violazione della Riservatezza a qualsiasi soggetto interessato, Terzi o Autorità Garante in ottemperanza agli obblighi di legge o regolamentari;
 - c. per determinare l'entità di eventuali obblighi di indennizzo in forza di contratti conclusi per iscritto tra l'Assicurato e qualsiasi terzo fornitore di servizi;
 - d. per gestire un call center per un periodo non superiore a 12 mesi, a meno che un periodo maggiore non sia richiesto dalla legge applicabile, a beneficio dei soggetti interessati colpiti e dei Terzi;
 - e. per costituire e procurare ai soggetti interessati colpiti e ai Terzi nuovi numeri di conto, di fedeltà o di affiliazione; servizi di monitoraggio del credito per un periodo non superiore a 12 mesi, a meno che un periodo più lungo sia richiesto dalla legge applicabile, e per costituire e procurare ai soggetti interessati colpiti servizi di monitoraggio e di protezione dell'identità e servizi di ripristino o servizi simili (compreso il ripristino dell'identità medica per gli individui colpiti);

Condizioni di assicurazione

f. per adempiere a qualsiasi altro obbligo di legge in capo all'Assicurato nei confronti dei soggetti interessati colpiti e dei Terzi.

- Costi di perizia: costi, onorari e spese sostenuti al fine di determinare l'ammontare e la portata di una **Perdita** coperta.
- Costi di guida della gestione della crisi: costi, onorari e spese direttamente risultanti da un evento che ha attivato la copertura della presente Polizza, per fornire guida e direzione all'**Assicurato** in relazione alle gestioni delle crisi coperte ai sensi del presente articolo.

La presente copertura opera nel Limite di Indennizzo e previa applicazione della franchigia riportati in Scheda di Polizza.

ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 1.15 - Periodo di ultrattività

Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato, per motivo diverso dal mancato pagamento del Premio, né sostituito da altro contratto simile, l'Assicurato avrà diritto automaticamente, senza necessità di pagamento di alcun Premio aggiuntivo, ad una estensione delle coperture per un Periodo di Ultrattività di 60 giorni.

Art. 1.16 - Costi di notifica volontaria

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute dallo stesso per effettuare notifiche volontarie di effettive, presunte o sospette Violazioni della Privacy o Violazioni della Riservatezza, la cui Scoperta è avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Ultrattività se applicabile, a qualsiasi persona interessata, Terzo o Autorità Garante, a condizione che tale notifica volontaria abbia l'effetto di mitigare la Perdita altrimenti coperta dalla presente Polizza.

Art. 1.17 - Interruzione dell'Attività causato da Errore Umano/Operativo o da Guasto Tecnico

La definizione di Evento di Interruzione dell'Attività include anche i seguenti eventi che si verifichino nei Sistemi Informatici che siano sotto il Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato:

- Errore Umano/Operativo;
- Guasto Tecnico.

Nel caso in cui l'Evento di Interruzione dell'Attività sia dovuto a Errore Umano/Operativo o a Guasto Tecnico, il Limite di Indennizzo per la garanzia di cui all'art. 1.8 - Interruzione dell'Attività e Aumento dei Costi di Esercizio deve intendersi ridotto al 50% dell'importo indicato in Scheda di Polizza.

Art. 1.18 - Interruzione dell'Attività dovuta a Obblighi Legali o Regolamentari

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le Perdite da Interruzione dell'Attività conseguenti a una indisponibilità causata direttamente dall'Assicurato stesso allo scopo di:

- rispettare un ordine giuridicamente vincolante di agire in tal senso emesso da un'Autorità Garante nei confronti dell'Assicurato;
- adempiere a un obbligo legale o regolamentare previsto dalle Normative sulla Protezione dei Dati, in risposta a un Attacco Informatico che si verifichi in qualsiasi Sistema Informatico che sia sotto il Controllo Operativo Diretto dell'Assicurato la cui Scoperta è avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.

La copertura è prevista unicamente se tale indisponibilità del Sistema Informatico della Società superi il Tempo di Attesa; in tal caso la Perdita da Interruzione dell'Attività comprenderà gli importi sostenuti durante il Tempo di Attesa.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E VERSATO IL RELATIVO PREMIO)

Art. 1.19 - Trasferimento di fondi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le perdite di Fondi direttamente derivanti da una Frode di Ingegneria Sociale, la cui scoperta è avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Ultrattività, se applicabile, sempreché la Frode Informatica sia avvenuta durante il Periodo di Assicurazione.

La presente copertura non opera nel caso in cui la Frode di Ingegneria Sociale sia stata commessa da un Dipendente i cui precedenti penali erano conosciuti dall'Assicurato.

La presente copertura opera nel Limite di Indennizzo e previa applicazione della Franchigia/Scoperto riportati in Scheda di Polizza.

Ai fini della presente copertura, il Glossario deve intendersi integrato con le seguenti definizioni:

Frode di Ingegneria Sociale: atto commesso da un Impostore che inganna o induce in errore un Dipendente travisando un fatto rilevante sul quale un Dipendente ha fatto affidamento, credendolo autentico, durante il trasferimento o pagamento di Fondi.

Fondi: somme di denaro depositate in un conto tenuto dall'Assicurato presso un istituto finanziario.

Impostore: qualsiasi persona che sostiene o finge di essere, o impersona, un amministratore o dirigente, partner o socio o Dipendente dell'Assicurato legittimamente autorizzato a incaricare altri Dipendenti di trasferire o pagare Fondi.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.20 - Furto Elettronico

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per la perdita di Fondi trasferiti, pagati o consegnati erroneamente o colposamente dall'Assicurato (comprese le circostanze in cui l'Assicurato trasmette elettronicamente istruzioni per tale trasferimento, pagamento o consegna all'istituto finanziario presso cui la Società ha un conto) esclusivamente come conseguenza diretta di un Attacco Informatico da parte di un Terzo, commesso senza la collaborazione di un Assicurato, la cui Scoperta sia avvenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; purché l'Assicurato abbia agito in buona fede e nell'ambito della normale operatività, facendo affidamento su qualsiasi Programma Informatico, o qualsiasi dato elettronico in forma prontamente utilizzabile da tale Programma Informatico, che sia stato preparato, creato, immesso, modificato o cancellato, in modo fraudolento, disonesto o doloso, nel corso di tale Attacco Informatico.

La presente copertura non opera nel caso in cui il Furto elettronico sia:

- derivante da collusione di un Dipendente dell'Assicurato;
- dovuta all'uso o all'accettazione di carte di credito, carte di debito o strumenti simili, autentici o meno;
- dovuta a qualsiasi investimento in titoli, o proprietà in qualsiasi società, partnership, proprietà immobiliare o strumento simile, indipendentemente dal fatto che tale investimento sia autentico o meno;
- dovuta al prolungamento di qualsiasi prestito, credito o simile promessa di pagamento.

La presente copertura opera nel Limite di Indennizzo e previa applicazione della Franchigia/Scoperto riportati in Scheda di Polizza.

Ai fini della presente copertura, il Glossario deve intendersi integrato con le seguenti definizioni:

Fondi: contante, il denaro, la valuta (esclusa la valuta digitale e criptovaluta) o altra valuta a corso legale;

Programma Informatico: una raccolta di istruzioni che descrivono un'attività, o una serie di attività, che debba essere eseguita dal Sistema informatico della Società, inclusi software applicativi, sistemi operativi, firmware e relativi compilatori.

2. COSA NON È ASSICURATO

LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione delle Franchigie, degli Scoperti e dei Limiti di Indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 2.1 - Ransomware

Nel caso in cui la Violazione della Riservatezza, la Violazione della Privacy, l'Evento di Interruzione dell'Attività, l'Attacco Informatico, l'Atto Illecito o la Minaccia di Estorsione Informatica derivi da un Evento Ransomware, qualsiasi Perdita è soggetta al sottolimito per Evento Ransomware riportato nella Scheda di Polizza.

Tale sottolimito sarà il massimo importo che l'Impresa pagherà per indennizzare la Perdita anche nel caso in cui più garanzie siano state attivate. Tale importo è parte e non in aggiunta al Limite di Indennizzo.

In caso di Evento Ransomware, la Perdita è soggetta alla franchigia/scoperto indicati in Scheda di Polizza.

Art. 2.2 - Limite di Indennizzo

L'obbligo di indennizzo dell'Impresa, per ciascuna Perdita e per tutte le Perdite in aggregato, non potrà in alcun caso superare il Limite di Indennizzo. Qualsiasi somma pagata dall'Assicuratore ai sensi della presente assicurazione in relazione ad una Perdita eroderà il Limite d'Indennizzo.

Ogni sottolimito di indennizzo specificato nella Scheda di Polizza o altrove nella presente assicurazione costituisce il massimo importo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare per la copertura a cui lo stesso si applica e costituisce parte del Limite di Indennizzo.

Art. 2.3 - Franchigia o Scoperto

L'Impresa sarà obbligata solo per l'importo di una Perdita che ecceda la Franchigia o lo Scoperto applicabili. Se vari Eventi Correlati sono soggetti a Franchigie o Scoperti diversi, si applicherà solo la più alta tra tali diverse Franchigie o Scoperti applicabili.

Art. 2.4 - Perdita attribuibile ad un Evento Correlato

Tutti gli Eventi Correlati costituiscono un singolo evento che attiva la specifica copertura e saranno considerati scoperti quando il primo di tali eventi che attiva la specifica copertura ha avuto luogo per la prima volta (vale a dire che la Richiesta di Risarcimento è stata fatta per la prima volta o che l'altro evento coperto è stato Scoperto per la prima volta).

ESCLUSIONI

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi, ossia i rischi diversi da quelli oggetto di copertura e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti

Condizioni di assicurazione

Art. 2.5 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e il loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- le società che siano qualificabili, rispetto all'Assicurato, come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile.

Art. 2.6 - Limite di copertura validi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie, la copertura non è operante con riguardo a:

- a) qualsiasi effettiva o presunta lesione fisica, infermità, malattia o morte di qualsiasi persona comunque causata oppure qualsiasi effettiva o presunta lesione mentale, angoscia, tensione mentale, stress o disturbo emotivo o shock nervoso, dolore o sofferenza derivanti da quanto sopra;
- b) danni o distruzione di qualsiasi bene materiale, compresa l'impossibilità di utilizzo dello stesso, salvo che tali danneggiamenti o distruzione, compresa la perdita d'uso, sia direttamente causata da un surriscaldamento o da un guasto dell'hardware. I dati elettronici e i software non sono considerati beni materiali ai fini della presente esclusione.

Le esclusioni di cui ai punti a) e b) non si applicano alle Richieste di Risarcimento nella misura in cui le stesse:

- siano relative ad angoscia, o stress o disturbo emotivo di una persona interessata che derivi da una Violazione della Privacy;
- in caso di Violazione della Privacy o Violazione della Riservatezza, qualora siano derivate dalla perdita o dal furto di elementi del Sistema Informatico della Società.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- d) atto o omissione criminale, fraudolento, disonesto, doloso o volontario dell'Assicurato;
- e) violazione o inadempimento intenzionale o doloso di qualsiasi dovere, obbligazione, contratto, legge o regolamento da parte dell'Assicurato;
- f) atto intenzionale che causi una perdita da Interruzione dell'Attività posto in essere dall'Assicurato.

Si precisa che, in ogni caso, l'Impresa anticiperà i Costi di Difesa fino a quando:

- un'autorità giudiziaria, un collegio arbitrale o di un'Autorità Garante non emettano una decisione non impugnabile;
- l'Assicurato non renda un'ammissione scritta di responsabilità.

A seguito di tale accertamento l'Assicurato rimborserà prontamente all'Impresa qualsiasi importo pagato ai sensi della presente Assicurazione.

Ai fini delle esclusioni di cui alle lettere a), b) e c), nessun comportamento, atto od omissione di uno solo dei soggetti previsti nella definizione di Assicurato, compreso il Dipendente disonesto dello stesso, sarà imputato agli altri soggetti previsti dalla suddetta definizione.

- g) conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- h) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- (i) Guerra, dichiarata o di fatto;
- (ii) qualsiasi Operazione Cyber effettuata direttamente o indirettamente in ambito di Guerra;
- (iii) qualsiasi Operazione Cyber che causi inoperatività o indisponibilità dei Servizi Essenziali di uno Stato.

In relazione alle esclusioni di cui ai punti (ii) e (iii), in assenza di un'attribuzione formale ad uno Stato, l'Impresa potrà provarne il riconoscimento facendo ricorso a qualsiasi altra prova disponibile

- i) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- j) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- k) qualsiasi campo, forza o radiazione elettromagnetico;

La copertura non vale altresì per:

- l) la perdita, compensazione o restituzione di oneri, commissioni, royalties, bonus o profitti dell'Assicurato (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la parte di qualsiasi transazione o decisione corrispondente a tali oneri, commissioni o altri rimborsi) o i costi per eseguire nuovamente qualsiasi servizio;
- m) i costi o le spese sostenuti per adempiere a qualunque ordine, decisione o accordo per l'esecuzione di misure ingiuntive diverse da quelle di natura economica o altre misure di natura non patrimoniale;
- n) i costi o le spese sostenuti per progettare, aggiornare, mantenere o migliorare un Sistema Informatico o un software, compresa la correzione di carenze o problemi;
- o) tasse, sanzioni o penali contrattuali, o danni determinati con clausole penali, service credit o goodwill coupon;
- p) danni punitivi, esemplari o multipli stabiliti contro un Assicurato (nella misura in cui tali tipologie di danno siano applicabili);

Condizioni di assicurazione

- q) eventuali costi interni sostenuti dall'Assicurato, quali spese generali, stipendi, compensi straordinari o altre Indennità o qualsiasi importo pagato dall'Impresa o da qualsiasi altro assicuratore in virtù di altre coperture diverse dalla presente Polizza, ai sensi della quale vi sia un dovere di difesa;
- r) nell'ambito delle Informazioni Riservate, qualsiasi informazione che sia legittimamente disponibile in pubblico dominio o disponibile al pubblico in generale, salvo quelle informazioni che, essendo state rese pubblicamente disponibili, sono divenute identificabili in modo univoco attraverso la raccolta e/o il trattamento;
- s) qualsiasi responsabilità derivante da contratti, accordi, o garanzie assunte o accettate dall'Assicurato, e diverse dalla responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento colposo del contratto, nonché qualsiasi responsabilità derivante da penali contrattuali o da altre forme di predeterminazione dei danni, salvo il caso in cui:
 - tale responsabilità sarebbe comunque stata in capo all'Assicurato, pur in assenza di tali clausole penali o di predeterminazione dei danni;
 - tale responsabilità sia attribuita all'Assicurato a causa di una sua obbligazione di mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate.
- t) qualsiasi Richiesta di risarcimento ai sensi della presente copertura, qualora sia stata notificata in forza di una precedente Assicurazione con altro assicuratore o di cui un Responsabile era a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere;
- u) qualsiasi perdita o passività o perdita di opportunità, effettiva o presunta, connessa a qualsiasi tipo di transazione di acquisto o vendita o altra negoziazione di titoli, materie prime, derivati, fondi, valute, cambi e simili o altri titoli azionari o obbligazionari;
- v) qualsiasi corrispettivo per licenze o pagamento di royalty, effettivo o presunto, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi obbligazione di pagamento di tali corrispettivi o royalty, salvo il pagamento dei Costi di ripristino sostenuti per l'acquisto di una licenza software necessaria per riprodurre dati elettronici o software;
- w) qualsiasi violazione, effettiva o presunta, di qualsiasi legge, norma o regolamento che disciplinino i titoli, l'acquisto o la vendita o l'offerta o la sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di titoli, l'emissione o qualsiasi registrazione relativa a titoli, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo lo UK Financial Services and Markets Act 2000, lo United States Securities Act del 1933 e lo United States Securities Exchange Act del 1934, lo United States Investment Company Act del 1940, lo United States Investment Advisors Act del 1940, qualsiasi legge Blue Sky degli Stati Uniti o qualsiasi legge, regolamento o normativa simile in materia di titoli;
- x) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata da un soggetto che riveste la qualifica di Assicurato nei confronti di un altro soggetto che riveste la stessa qualifica.

Art. 2.7 - Limite di copertura validi per la garanzia Interruzione dell'Attività

La garanzia non è operante con riguardo a qualsiasi perdita derivante da, basata su o attribuibile a:

- a) qualsiasi interruzione o sospensione del flusso di elettricità, internet, servizi via cavo, via satellite, telecomunicazioni o altre infrastrutture, compresi la sospensione dei servizi forniti dal provider di servizi di hosting che ospita il sito web dell'Assicurato, i blackout e i cali di tensione. La presente esclusione si applica soltanto alle interruzioni o sospensioni che non siano sotto il Controllo Operativo diretto dell'Assicurato che non comprende il controllo esclusivo strategico e di supervisione che l'Assicurato eserciti su un Sistema Informatico, salvo quanto previsto articolo. 1.17 - Interruzione dell'Attività causato da Errore Umano/Operativo o da Guasto Tecnico;
- b) qualsiasi interruzione programmata del Sistema Informatico, compresi eventuali tempi di inattività derivanti dalla stessa, che durino più a lungo di quanto inizialmente pianificato o atteso;
- c) l'incapacità dell'Assicurato di prevedere o fronteggiare una esigenza operativa imprevista del Sistema Informatico, tranne nei casi in cui tale esigenza sia il risultato di un attacco informatico.

Inoltre la garanzia non comprende:

- d) le perdite derivanti dalla decisione dell'Assicurato di sospendere, cancellare e non rinnovare qualsiasi affitto, contratto, licenza o ordine nonché di interrompere, sospendere o rallentare l'Attività dichiarata;
- e) il pagamento di penali e danni per inadempimento contrattuale o per ritardo o non completamento di ordini; o sanzioni di qualsiasi natura.
- f) per ripristinare, recuperare, reinstallare o ricostituire dati elettronici o software, o riparare, noleggiare o sostituire un Sistema Informatico, o uno dei suoi componenti;
- g) per adempiere qualunque ordine, decisione o accordo per l'esecuzione di misure ingiuntive diverse da quelle di natura economica o altre misure di natura non patrimoniale, salvo quanto previsto dall'articolo 1.18 Interruzione dell'Attività dovuta a Obblighi Legali o Regolamentari;
- h) spese legali o costi legali di qualsiasi tipo;
- i) che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto, quali ad esempio i costi di manutenzione, a prescindere dal verificarsi della Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza, attacco informatico o Interruzione dell'Attività;
- j) per la correzione in seguito all'errata immissione manuale di dati elettronici, salvo quando previsto dall'articolo 1.17 Interruzione dell'Attività causato da Errore Umano/Operativo o da Guasto Tecnico;
- k) per la progettazione, aggiornamento, manutenzione o miglioramento del Sistema Informatico, o del software;

Condizioni di assicurazione

- l) qualsiasi costo o valore in valuta digitale o cripto valuta;
- m) spese interne dell'Assicurato, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i costi di manodopera e le spese generali, salvo che l'Impresa dia il proprio consenso scritto per sostenerle.

Art. 2.8 - Limite di copertura validi per la garanzia Costi di ripristino

La garanzia non è operante con riguardo a qualsiasi perdita derivante da, basata su o attribuibile a:

- a) qualsiasi interruzione o sospensione del flusso di elettricità, internet, servizi via cavo, via satellite, telecomunicazioni o altre infrastrutture, compresi la sospensione dei servizi forniti dal provider di servizi di hosting che ospita il sito web dell'Assicurato, blackout e cali di tensione. La presente esclusione si applica soltanto alle interruzioni o sospensioni che non siano sotto il Controllo Operativo diretto dell'Assicurato che non comprende il controllo esclusivamente strategico e di supervisione che l'Assicurato eserciti su un Sistema Informatico salvo quanto stabilito dall'articolo 1.17 - Interruzione dell'Attività causato da Errore Umano/Operativo o da Guasto Tecnico;
- b) qualsiasi interruzione programmata del Sistema Informatico, compresi eventuali tempi di inattività derivanti dalla stessa, che durino più a lungo di quanto inizialmente pianificato o atteso;
- c) l'incapacità dell'Assicurato di prevedere o fronteggiare una esigenza operativa imprevista del Sistema Informatico, tranne nei casi in cui tale esigenza sia il risultato di un attacco informatico.

3. VALIDITÀ TERRITORIALE

Art. 3.1 Validità territoriale

La copertura assicurativa è prestata ovunque nel mondo, a meno che l'Assicuratore non dimostri che tale copertura non è legalmente consentita.

4. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle Parti al verificarsi di un sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro e i tempi di adempimento o liquidazione.

Art. 4.1 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e comunque non oltre 30 giorni dopo la scadenza del Periodo di assicurazione. In particolare devono essere indicati: il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art.1915 codice civile.

Lo stesso termine e la stessa decorrenza valgono anche in relazione alla denuncia di Sinistro riguardante procedimenti penali per reati dolosi, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall'esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela).

Nell'immediatezza della denuncia del Sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al Sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso.

L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 4.2 - Adempimenti dell'Assicurato

L'Assicurato adotterà tutte le ragionevoli misure, tenendo conto della propria complessità, dimensioni e risorse disponibili, volte a salvaguardare il Sistema Informatico e a prevenire l'insorgenza e minimizzare l'impatto di qualsiasi attacco informatico o Interruzione dell'Attività.

L'Assicurato dovrà inoltre:

- a) difendersi contro le Richieste di Risarcimento avanzate nei suoi confronti. L'Impresa ha il diritto di partecipare pienamente alle indagini, difese e negoziazioni di qualsiasi accordo transattivo di una Richiesta di risarcimento che la coinvolga o che la potrebbe coinvolgere. L'Impresa accetterà come ragionevole e necessaria l'adozione di una distinta rappresentanza processuale nella misura in cui sia richiesta da un concreto conflitto di interessi tra gli Assicurati;
- b) far valere tutte le difese appropriate per difendersi e contrastare le Richieste di Risarcimento per contributi, indennizzi e risarcimenti dei danni;
- c) adottare tutte le misure ragionevoli per ridurre o minimizzare le perdite;
- d) non accettare di transigere o tentare di transigere una Richiesta di risarcimento o di assumere in altro modo qualsiasi obbligo contrattuale di effettuare volontariamente qualsiasi pagamento o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto dell'Impresa.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

L'Impresa sostiene i costi, gli onorari e le spese del perito nominato dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 4.1 - "Obblighi" e 4.2 - "Adempimenti dell'Assicurato";
- procedere alla definizione del danno secondo quanto previsto dalla presente Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 4.5 - Gestione dei Sinistri

In tema di gestione dei sinistri vale quanto segue:

- tutte le notifiche e le comunicazioni di cui alla presente Assicurazione dovranno essere fatte per iscritto; in caso di trasmissione tramite posta, la data di spedizione costituisce la data in cui è stata data la notifica e la prova della spedizione sarà sufficiente ai fini della prova dell'avvenuta notifica;
- tutti gli Eventi correlati costituiscono un singolo evento e saranno considerati come verificatisi nel momento in cui il primo di tali eventi ha avuto luogo per la prima volta.

5. TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotta l'eventuale franchigia riportati nella Scheda di Polizza ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'articolo 5.9 lettera B della Sezione Norme relative alla gestione dei sinistri condizioni generali;
- le spese conseguenti al coinvolgimento obbligatorio di un Organismo di Mediazione ex D.L. 21/6/2013 n. 69 e successive modifiche. Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a 10.000,00 euro (tale importo è compreso nei limiti del massimale per evento). Tali spese vengono riconosciute solo quando il

Condizioni di assicurazione

distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato;

- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso dell'Impresa, secondo quanto indicato nell'articolo 5.9 lettera B della Sezione Norme relative alla gestione dei sinistri condizioni generali;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;

L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 800.68.68.68, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale.

È in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 5.2 - Soggetti e rischi assicurati

I soggetti assicurati sono:

- l'impresa contraente;
- i legali rappresentanti;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i dipendenti e i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, nello svolgimento dell'attività indicata in Polizza;
- gli stagisti inquadrati a norma di legge;

Per le Imprese familiari (art. 230 bis del codice civile) si intendono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa.

I rischi assicurati sono:

- la difesa nei procedimenti per reati colposi
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
 1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
 2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
 3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato
 Restano esclusi i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del reato per qualsiasi causa
- le controversie con i fornitori relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale su portali di e-commerce (commercio elettronico) in particolare sono ricomprese le controversie:
 - a. con i fornitori dei servizi di connessione internet del Contraente
 - b. con i fornitori dei servizi di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente
 - c. con i fornitori dei servizi di gestione del sito o dei siti web del Contraente
 - d. con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del Contraente
- le controversie contrattuali relative all'uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito aziendali del Contraente tramite il web.
- le controversie in materia di protezione dei dati personali con riferimento a:
 - a. procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - b. procedimenti penali per delitti dolosi, se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
 - c. impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a euro 500 (cinquecento);
 - d. reclami all'autorità competente.
- le azioni per il ripristino dell'onorabilità del Contraente a seguito di cause pendenti e/o di protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri dei dati personali o finanziari del Contraente, in caso di furto di identità e/o di utilizzo dei dati contrario alla legge da parte di terzi tramite il web.

Art. 5.3 - Validità territoriale

Le garanzie prestate con la presente Assicurazione sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.4 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività ed ultrattività

La garanzia viene prestata per le controversie insorte durante il periodo di validità del contratto, purché gli atti ed i comportamenti che hanno generato la controversia siano stati posti in essere **non oltre 3 anni** prima la decorrenza della Polizza, sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della Polizza. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della Polizza sia stata operante a favore dei soggetti Assicurati un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del codice civile, gli Assicurati dichiarano di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto a loro imputabile.

Le garanzie della presente Polizza operano, altresì, per i sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto per i quali la controversia insorga **entro 2 anni** dalla cessazione della Polizza stessa.

Art. 5.5 - Massimale per anno assicurativo

Il massimale, complessivamente per tutti i sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, non potrà essere superiore al triplo del massimale per sinistro indicato sul modulo di Polizza.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.6 - Esclusioni

Se nella Polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- materia fiscale o amministrativa,
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti dolosi degli Assicurati;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.7 - Unico sinistro

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

Art. 5.8 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. L'assicurato decade dal diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'assicurato ne sia in possesso.

Condizioni di assicurazione

L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o direttamente all'Impresa tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato alla data stessa in cui ne sia venuto a conoscenza e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.

Il suddetto inadempimento comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa.

Art. 5.9 - Gestione del sinistro

A) Tentativo di componimento amichevole

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa. In caso di inadempimento di questi oneri l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'Impresa e l'assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo all'Impresa; in questo caso, l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere all'Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, **sempreché la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

D) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'Impresa, alla definizione di ciascun grado di giudizio, rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese siano dovute e non siano recuperabili dalla controparte.

Per le garanzie non subordinate, per la rimborsabilità delle spese, all'esito del giudizio, viene riconosciuto il rimborso anche di eventuali anticipazioni di spese legali e/o peritali (sempre nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti). Fermo l'obbligo di restituzione all'Impresa degli importi dalla stessa anticipati, qualora le spese legali siano poste a carico della Controparte in sede transattiva o al termine del giudizio.

E) Disaccordo fra Assicurato e Impresa

In caso di disaccordo fra l'assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per l'Impresa, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dall'Impresa.

6. PREMIO

Art. 6.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

È possibile chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del Premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio può essere pagato tramite:

Condizioni di assicurazione

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

7. DURATA E DECORRENZA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 7.1 - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza **a condizione che il Contraente abbia pagato il Premio** o, in caso di frazionamento, la prima rata di Premio. **Altrimenti resta sospesa e avrà effetto dal giorno del pagamento.**

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art.1901 codice civile, resta sospesa dal 30° giorno successivo a quello della scadenza non pagata e riprende vigore il giorno del pagamento**, fermo il diritto dell'Impresa al pagamento di tutti i premi scaduti e in scadenza, ai sensi dell'art.1901 codice civile.

Art. 7.2 - Periodo di assicurazione

La presente Assicurazione è efficace per il Periodo di assicurazione indicato in Scheda di Polizza. Al termine di tale periodo, l'Assicurazione terminerà automaticamente. Nessun rinnovo automatico o tacito sarà applicato o possibile.

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 8.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 8.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio; in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne **avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 codice civile.

Art. 8.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 8.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

Art. 8.6 - Surrogazione e importi recuperati

L'Impresa è surrogata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 del codice civile, nei i diritti del Contraente e dell'Assicurato per tutti i pagamenti dalla stessa effettuati a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione; Il Contraente e l'Assicurato dovranno fare tutto il necessario per garantire ogni diritto di recupero dell'Impresa, compresa la predisposizione di tutti i documenti necessari per consentire efficacemente all'Impresa di porre in essere ogni azione in proprio.

Art. 8.7 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessuna copertura viene fornita dalla presente Assicurazione e l'assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l'assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni

Condizioni di assicurazione

economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 8.8 - Clausola broker

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Art. 8.9 - Clausola broker (solo con riparto di coassicurazione e pagamento di Premio alle singole compagnie)

Premesso che l'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate nell'apposita sezione, il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicato nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la società mandante informandone le coassicuratrici.

Resta peraltro convenuto che il pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente per il tramite della precitata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.

Art. 8.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.